

Brescia, lì 21.03.2017

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (C.D. ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA)

Nella Circolare 02.2016 a commento del D.L. 193/2016 avevamo già informato in merito all'occasione di fruire della definizione agevolata dei ruoli.

Con la presente per confermare che nonostante le voci di proroga di questi ultimi giorni ad oggi è previsto che entro il **31.03.2017** i debitori che intendono aderire alla rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi devono presentare apposita domanda all'Agente della riscossione, mediante il modello "DA1".

Per effetto di ciò, per tutti i ruoli tributari e contributivi (con alcune eccezioni indicate nell'art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, tra cui l'IVA all'importazione) è possibile beneficiare dello stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora.

Carichi definibili

Rientrano nella rottamazione i carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2016, quindi non rilevano i debiti contestati mediante avviso bonario ma non iscritti a ruolo, così come i ruoli già sgravati.

Sono rottamabili i ruoli consegnati dal 16.12.2016 al 31.12.2016, ancorchè, ai sensi dell'art. 4 del DM 321/99, si considerino consegnati il 10 gennaio.

Relativamente agli accertamenti esecutivi, si considera la data in cui è stato trasmesso il flusso di carico.

Invece, sono definibili i carichi relativi unicamente a sanzioni, nel qual caso il contribuente dovrà corrispondere solo le spese esecutive e, eventualmente, i compensi di riscossione.

Deve però trattarsi di sanzioni tributarie, quindi vi rientrano quelle irrogabili agli intermediari per omessa/tardiva trasmissione delle dichiarazioni (art. 7-bis del DLgs. 241/97).

Definizione parziale

Nonostante l'art. 6 co. 13-bis del DL 22.10.2016 n. 193 ammetta la definizione parziale dei carichi, il contribuente non può definire solo alcuni debiti contenuti nello stesso accertamento, avviso di liquidazione o ruolo.

Dunque, se a seguito di accertamento esecutivo il carico è affidato ad Equitalia, occorre definirlo per intero, e lo stesso dicasi per i ruoli.

Rimane la possibilità di definire solo alcuni accertamenti esecutivi, alcune cartelle di pagamento o alcuni ruoli contestati mediante la stessa cartella di pagamento.

Contenzioso pendente

L'estinzione del giudizio pendente sui carichi che si intendono definire dipende non tanto dall'impegno, assunto nel modello "DA1", di rinunciare ai giudizi, ma dal pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute.

Si dovrebbe quindi trattare di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese (art. 46 del DLgs. 546/92).

Inoltre, in presenza di riscossione in pendenza di giudizio, non si verifica l'estinzione di tutto il processo, considerato che sono definibili solo i carichi affidati ad Equitalia.

Dopo la definizione, infatti, il contenzioso prosegue, poi, all'esito definitivo del giudizio:

- se il contribuente vince, nulla deve corrispondere, ma non può domandare il rimborso di quanto già pagato per effetto della definizione;
- se il contribuente perde, deve versare il residuo, ma permane lo stralcio, se la definizione è avvenuta dopo il primo grado, dei 2/3 delle sanzioni e degli interessi di mora.

L'Agenzia delle Entrate, salvo istanze dilatorie, non ritiene di opporsi ad eventuali richieste di rinvio dell'udienza, nelle liti ove il carico è interamente definibile.

Operativamente

1. Munirsi dell'estratto conto aggiornato dei ruoli pendenti
2. In caso di rateazioni in essere, considerare che il processo è attivabile solo se si è in regola con i pagamenti fino al 31/12/2016
3. In caso di richiesta di rottamazione di cartelle per cui ci sono delle rateazioni in essere, considerare che i termini di pagamento sono stringenti:
 - 70% in 3 rate entro l'anno
 - ed il 30% in 2 rate nel 2018 salvo proroghe
4. Compilare, in proprio o usufruendo della consulenza dello Studio che rimane a disposizione, il modulo per la richiesta di rottamazione
5. Presentare tale modulo direttamente agli sportelli di Equitalia o inviare mediante PEC

Nel caso in cui s'intenda fruire della consulenza dello Studio si prega di far pervenire l'estratto di ruolo con l'indicazione delle cartelle che s'intendono rateizzare entro **martedì 28 marzo 2017**.

Studio Dott. Begni & Associati